

DELIBERAZIONE N° 473 DEL 15 GIU. 2017

OGGETTO: Approvazione Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici.

ALLEGATI: n. 1 P.I.

**IL DIRETTORE GENERALE
SU PROPOSTA DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI ECONOMATO E LOGISTICA**

Premesso che :

- La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” – all’art. 1, comma 17 prevede che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
- Il paragrafo 3.1.13 del PNA 2013-2015, rubricato Patti di integrità negli affidamenti, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongano ed utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
- Il PTPCT 2017 – 2019 approvato da questa ASL con deliberazione n. 62 del 31.01.2017 contiene, al paragrafo 3.4.13 - Patti di integrità negli affidamenti - un esplicito riferimento allo strumento dei patti di integrità, quale complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti, approvandone conseguentemente l’utilizzo diffuso nelle procedure di affidamento;
- Per quanto sopra i Direttori delle Strutture Complesse Acquisti e quelle afferenti al Dipartimento Tecnico, nonché la S.C. Gestione Economico-Finanziaria sono tenuti ad aggiornare gli avvisi, i bandi di gara e le lettere di invito prevedendo l’inserimento di clausole di salvaguardia in ordine al mancato rispetto dei protocolli di legalità o del patto di integrità adottato dall’Azienda;
- La conseguenza della non accettazione espressa di tale clausola e dei patti da essa richiamati dà luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto. Al rispetto di tale disposizione sono, altresì, tenuti tutti i Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, per le acquisizioni, i servizi ed i lavori disposti mediante autorizzazione di spesa e/o in economia.

- ASL1 intende attivare tutti i possibili strumenti legislativi e amministrativi per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità e specificatamente a quelle originate dalla criminalità organizzata e, con tale finalità, ha già varato una serie di iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa;

- Ravvisata pertanto la necessità di redigere il Patto di integrità, così elaborato:

a) prevede la formale obbligazione dell'Azienda e dei concorrenti e aggiudicatari di improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare:

- a.1) l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti della ASL1;
- a.2) l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento
- a.3) l'estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici;

b) diviene parte integrante dei rapporti/contratti stipulati da ASL1;

c) rappresenta una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;

d) costituisce, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento.

Dato atto che la giurisprudenza ha infatti riconosciuto la legittimità di quegli strumenti che, come il Patto di integrità e di legalità, prevedono un sistema di condizioni e requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante per la partecipazione delle imprese ad una gara, precisando altresì che con la sottoscrizione di tale Patto, all'atto della presentazione della domanda, il concorrente accetta le regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare a gare e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla esclusione dalla gara stessa ;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Patto di integrità in materia di contratti pubblici di seguito allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale strumento per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità, e specificatamente a quelle originate dalla criminalità organizzata;

Visto l'Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 719 del 24.9.2013, nonché il sistema di deleghe delle competenze dirigenziali indicato nel medesimo atto;

Preso atto che il presente provvedimento è predisposto nell'ambito della sfera di competenza della struttura proponente e che il Direttore della stessa attesta l'avvenuta verifica della pratica, la conformità del procedimento alla vigente normativa statale e regolamentare e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6, comma 2 e 13, comma 3 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa e, per l'effetto:

1. Di approvare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici di seguito allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sull'area trasparenza con immediata operatività e che quindi il Patto di Integrità si applichi alle procedure di affidamento le cui determinazioni a contrarre siano assunte a decorrere dall'entrata in vigore della presente deliberazione;
3. Di disporre che l'accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori delle Amministrazioni aggiudicatrici avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi od in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento;
4. Di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

IL DIRETTORE GENERALE


Dott. Marco Damonte Prioli



Il sottoindicato Responsabile del procedimento attesta l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità della pratica alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali


Il Responsabile del procedimento ai sensi della
Legge 241/1990

Dott.ssa Nadia Battistino




IL DIRETTORE STRUTTURA
COMPLESSA S.C. ACQUISTI ECONOMATO
E LOGISTICA

Dott. Gian Paolo Alassio



Visto di registrazione contabile
IL DIRETTORE STRUTTURA GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Alessandro Balli



Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies, D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 così come modificato dall'art. 3 D.Lgs 19 giugno 1999 n. 229 e s.m.i.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Michele Orlando

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Sara Cagliani

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Informatico on-line dell'A.S.L. 1 Imperiese a partire dal 19 GIU. 2017, data di pubblicazione valevole quale momento iniziale per l'efficacia e l'avvenuta piena conoscenza del provvedimento da parte di terzi, ai sensi del vigente Atto Aziendale. Il provvedimento in oggetto resterà pubblicato per il tempo e con le modalità previste dalla vigente normativa (art. 8 D.Lgs. 14.3.2013 n. 33).

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 1 Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il Patto di Integrità aziendale in materia di contratti pubblici regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari di lavori, servizi e forniture e loro subappaltatori e sub affidatari e dei dipendenti ASL1 nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Azienda, i concorrenti e gli aggiudicatari, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei rapporti/contratti stipulati da ASL1. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate, nonché per l'iscrizione all'Albo Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Il Patto di Integrità s'intende accettato mediante sottoscrizione del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente della Dichiarazione amministrativa, richiesta sia ai fini della partecipazione alla procedura di gara, sia dell'iscrizione all'Albo. Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

Articolo 2

Procedura di Soccorso Istruttorio

1. La mancata accettazione del Patto di Integrità comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento, salva l'applicazione, nel caso specifico, della normativa in tema di soccorso istruttorio (si veda al riguardo Deliberazione ANAC 1374 del 21.12.2016, secondo cui *"I principi affermati dall'Autorità nella determinazione n. 1/2015 e nella delibera n. 227/2016, in ordine alla legittimità della prescrizione, a pena di esclusione, dell'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra cui gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità, possono ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs. 50/2016. La carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara. Art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016"*).

Articolo 3

Obblighi del concorrente /aggiudicatario

1. Il concorrente e l'aggiudicatario:

1.1 si impegnano a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto; dichiarano di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'ASL e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegnano a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiarano, con riferimento alla procedura (specificare estremi identificativi della procedura, ovvero dell' albo fornitori al quale si chiede di essere iscritti), di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente , e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.3 si impegnano a segnalare ad ASL1 qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.4 si impegnano a segnalare ad ASL1 qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.5 si impegnano, qualora i fatti di cui precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.6 si impegnano a rendere noti, su richiesta dell'ASL, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato;

1.7 si impegnano, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'ASL, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie :

A. trasporto di materiale a discarica;

B. fornitura e/o trasporto terra;

C. fornitura e/o trasporto calcestruzzo;

D. fornitura e/o trasporto di bitume;

E. smaltimento rifiuti;

F. noli a caldo e a freddo di macchinari;

G. forniture di ferro lavorato;

H. servizi di guardiania dei cantieri.

Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari. La violazione del Patto di Integrità da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 4

Obblighi dell'ASL

1. L'Azienda:

1.1 si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le seguenti informazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bando di gara: dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; dopo l'aggiudicazione definitiva, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento. Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando la pubblicazione riguarda gli operatori economici invitati, quelli che hanno presentato offerta e l'operatore al quale l'appalto viene affidato;

1.2 si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, specificamente, di violazione dell'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e, in generale, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale vigente in relazioni ai procedimenti di affidamento e gestione dei relativi contratti.

Articolo 5

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione da parte del concorrente e dell'aggiudicatario di uno degli impegni previsti dall'articolo 3 comporta:

A. l'esclusione, salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2, dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria se presente, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;

B. nei casi più gravi, la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'ASL può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

2. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Articolo 6

Efficacia del Patto di Integrità

Il presente Patto di Integrità aziendale, in relazione alla procedura di affidamento, dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto.

Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti con il locale Ufficio Territoriale del Governo.